



**UNIONE DEI COMUNI
LOMBARDA DELLA VALLETTA**
Provincia di Lecco

R E G O L A M E N T O P E R I L F U N Z I O N A M E N T O D E L L ' A S S E M B L E A E D E L L E C O M M I S S I O N I

Approvato con deliberazione di Assemblea n. 4 del 27/02/2014

I N D I C E

TITOLO I NORME GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1 - Oggetto- Ambito di applicazione
- Art. 2 - Interpretazione
- Art. 3 - Decisioni integrative

CAPO II – SEDE PRESIDENZA-SEGRETERIA

- Art. 4 - Sede dell'Assemblea
- Art. 5 - Presidenza dell'Assemblea
- Art. 6 - Segreteria dell'Assemblea

TITOLO III ORGANIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA

CAPO I - INSEDIAMENTO - COSTITUZIONE - DURATA – PRIMI ADEMPIMENTI

- Art. 7 - Esercizio delle funzioni
- Art. 8 - Prima seduta

CAPO II - GRUPPI ASSEMBLEARI

- Art. 9 - Composizione - Costituzione
- Art. 10 - Funzioni del capogruppo
- Art. 11 - Sede dei gruppi assembleari - Mezzi
- Art. 12 - Domicilio dei gruppi e dei membri
- Art. 13 - Conferenza dei capigruppo

TITOLO III COMMISSIONI ASSEMBLEARI

CAPO I - COMMISSIONI ASSEMBLEARI PERMANENTI

- Art. 14 - Istituzione - Costituzione
- Art. 15 - Scopi - Finalità - Competenze
- Art. 16 - Composizione – Designazione - Nomina
- Art. 17 - Assenze - Decadenza
- Art. 18 - Durata
- Art. 19 - Oneri - Compensi
- Art. 20 - Insediamento della commissione
- Art. 21 - Convocazione – Funzioni del presidente
- Art. 22 - Sede delle commissioni
- Art. 23 - Sedute delle Commissioni
- Art. 24 - Validità delle riunioni - Decisioni
- Art. 25 - Partecipazione del Presidente, degli Assessori o di altri soggetti
- Art. 26 - Commissioni allargate o congiunte - Contrasti
- Art. 27 - Diritto di informazione e di accesso
- Art. 28 - Segreteria - Verbalizzazione

CAPO II - COMMISSIONI ASSEMBLEARI STRAORDINARIE, TEMPORANEE, SPECIALI

Art. 29 - Istituzione

Art. 30 - Commissioni assembleari con funzioni di controllo o di garanzia

CAPO III - ALTRE ARTICOLAZIONI

Art. 31 - Commissioni consultive

TITOLO IV I COMPONENTI DELL'ASSEMBLEA

CAPO I - DIRITTI - PREROGATIVE - POTERI DEI MEMBRI DELL'ASSEMBLEA

Art. 32 - Diritto di informazione e di accesso agli atti

Art. 33 - Condizioni e limiti dell'esercizio del diritto di informazione

Art. 34 - Copia dei documenti

Art. 35 - Celebrazioni – Commemorazioni – Comunicazioni del Presidente

Art. 36 - Fatto personale

Art. 37 - Potere ispettivo

Art. 38 - Iniziative

Art. 39- Emendamenti

CAPO II - INTERROGAZIONI - INTERPELLANZE - MOZIONI

Art. 40 - Interrogazioni

Art. 41 - Interpellanze

Art. 42 - Norme comuni a interrogazioni e interpellanze – Modalità di presentazione - Risposte

Art. 43 - Mozioni

Art. 44 - Svolgimento delle mozioni

Art. 45 - Emendamenti alle mozioni

Art. 46 - Ordini del giorno riguardanti mozioni

Art. 47 - Votazione delle mozioni

Art. 48 - Ritiro di interrogazioni, interpellanze e mozioni

CAPO III - DOVERI DEI COMPONENTI DELL'ASSEMBLEA

Art. 49 - Obbligo di presenza

Art. 50 - Obbligo del segreto

Art. 51 - Obbligo di astensione dalle votazioni

TITOLO V ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

CAPO I - ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 52 - Data e ordine del giorno della seduta

Art. 53 - Convocazione su richiesta di almeno un terzo dei membri – Convocazione su richiesta della Giunta

Art. 54 - Struttura e contenuto dell'ordine del giorno

Art. 55 - Convocazione dell'Assemblea - Consegna dell'avviso

Art. 56 - Modalità e termini per la convocazione dell'Assemblea

Art. 57 - Contenuto dell'avviso di convocazione

Art. 58 - Avviso al pubblico

Art. 59 - Deposito e consultazione dei documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno

CAPO II - SEDUTE

Art. 60 - Sedute pubbliche

Art. 61 - Sedute segrete
Art. 62 - Sedute aperte
Art. 63 - Registrazione delle Sedute

CAPO III - ORDINE DELLE SEDUTE

Art. 64 - Sedute di prima convocazione
Art. 65 - Sedute di seconda convocazione
Art. 66 - Sedute di seconda convocazione - Modalità

CAPO IV - DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Art. 67 - Inizio della seduta
Art. 68 - Presidente della seduta
Art. 69 - Apertura della seduta
Art. 70 - Verifica del numero legale
Art. 71 - Compiti e poteri del Presidente della seduta
Art. 72 - Comportamento dei membri dell'Assemblea
Art. 73 - Ordine della discussione
Art. 74 - Comportamento del pubblico – Tumulto in aula

CAPO V - ORDINE DEI LAVORI

Art. 75 - Ammissione dei responsabili dei servizi e consulenti in aula
Art. 76 - Comunicazioni del Presidente
Art. 77 - Argomenti ammessi alla trattazione
Art. 78 - Ordine di trattazione degli argomenti
Art. 79 - Norme per la discussione generale - Intervento dei membri dell'Assemblea
Art. 80 - Ordine di trattazione
Art. 81 - Questione pregiudiziale o sospensiva
Art. 82 - Mozione d'ordine
Art. 83 - Astensione obbligatoria
Art. 84 - Gli scrutatori

CAPO VI - VOTAZIONI

Art. 85 - Sistemi di votazione
Art. 86 - Votazione palese
Art. 87 - Votazione segreta
Art. 88 - Votazione per singole parti
Art. 89 - Astensione facoltativa
Art. 90 - Approvazione delle proposte
Art. 91 - Nomine di rappresentanti dell'Assemblea
Art. 92 - Lo scrutinio e la proclamazione dell'esito della votazione

CAPO VII - LE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

Art. 93 - Processo verbale
Art. 94 - Deliberazioni
Art. 95 - Pubblicazione delle deliberazioni
Art. 96 - Esecutività ed eseguibilità delle deliberazioni

TITOLO VI PROCEDURE PARTICOLARI
--

CAPO VIII - MOZIONE DI SFIDUCIA

Art. 97 - Proposta di mozione di sfiducia

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

CAPO IX - NORME DI RINVIO - ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITA'

Art. 98 - Rinvio dinamico

Art. 99 - Entrata in vigore del regolamento

Art.100 - Pubblicità del regolamento

TITOLO I

NORME GENERALI

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Oggetto - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Assemblea dell'Unione e delle commissioni assembleari, nonché i diritti e le prerogative dei loro membri, secondo le disposizioni legislative e statutarie vigenti in materia.
2. Ai sensi del comma 4 dell'art. 32 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i. (in seguito denominato D.Lgs. 267/2000 TU) alle Unioni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione.
3. L'approvazione e la modifica del presente regolamento avviene con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea.

Art. 2

Interpretazione

1. Le eccezioni sollevate dai membri dell'Assemblea, al di fuori delle adunanze, relative all'applicazione ed interpretazione di norme del presente regolamento, o più in generale dei regolamenti dell'Unione, devono essere presentate, in forma scritta, al Presidente.
2. Il Presidente incarica immediatamente il segretario di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, all'Assemblea che decide con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati.
3. L'interpretazione della norma ha validità permanente.
4. In occasione della prima revisione del regolamento la norma in oggetto sarà opportunamente modificata o integrata secondo l'interpretazione data dall'Assemblea.
5. Le eccezioni sollevate dai membri durante l'adunanza, relative all'applicazione ed interpretazione di norme del presente regolamento, o più in generale dei regolamenti dell'Unione, da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i capigruppo presenti in aula ed il segretario per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori dell'Assemblea, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al comma 2.

Art. 3

Decisioni integrative

1. Sulle questioni che si presentano nel corso delle riunioni e che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto o dal presente regolamento la decisione è adottata dall'Assemblea, a maggioranza semplice, su proposta del Presidente.

CAPO II

SEDE- PRESIDENZA - SEGRETERIA

Art. 4

Sede dell'Assemblea

1. Le riunioni dell'Assemblea si effettuano presso la sede legale dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta. Su disposizione del Presidente possono svolgersi anche nelle sale consiliari dei Comuni aderenti all'Unione.

2. Il Presidente può disporre di riunire, in via eccezionale, l'Assemblea in luoghi diversi dalla sede dell'Unione o dalle sale consiliari dei Comuni e comunque nell'ambito del territorio dei Comuni facenti parte dell'Unione, quando sussistano particolari esigenze.
3. Nel caso previsto al comma precedente, la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai membri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.
4. Nessuna persona estranea può, durante la seduta, accedere alla parte dell'aula riservata all'Assemblea. Oltre al segretario e al personale di servizio, può, a seconda delle esigenze, essere ammessa la presenza del revisore del conto, di funzionari o consulenti anche per illustrare proposte di provvedimenti, regolamenti e progetti; possono altresì essere invitati a partecipare alle sedute dell'Assemblea in qualità di relatori, i rappresentanti di istituzioni, i presidenti di aziende o enti dipendenti dall'amministrazione, i rappresentanti dell'Unione in altri enti.
5. Il giorno nel quale si tiene la seduta dell'Assemblea e per tutta la sua durata, all'esterno del palazzo sede dell'adunanza sono esposti la bandiera della Repubblica Italiana, la bandiera della Regione Lombardia e la bandiera dell'Unione Europea.

Art. 5

Presidenza dell'Assemblea

1. Presidente dell'Assemblea è il Presidente dell'Unione.
2. Il Presidente ha il compito primario di tutelare i diritti e le prerogative dei membri dell'Assemblea, garantendo l'esercizio effettivo delle loro funzioni e curando l'osservanza e la corretta interpretazione del presente regolamento.
3. A termini dello statuto, il vicepresidente dell'Unione sostituisce il Presidente anche nella funzione di Presidente dell'Assemblea. In caso di assenza o impedimento del vicepresidente, presiede l'Assemblea il membro più anziano di età. L'impedimento deve risultare da un documento formale da fatto notorio o da comunicazione scritta.
4. Il Presidente rappresenta l'intera Assemblea, la convoca e la presiede ed è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni. Pertanto, dirige e regola la discussione nell'ambito delle sedute assembleari, precisa i termini delle questioni sulle quali si vota, concede la facoltà di parlare e proclama il risultato delle votazioni. A tal fine, ha facoltà di prendere la parola e di intervenire nella discussione in qualsiasi momento. Mantiene l'ordine della seduta, può sospenderla e scioglierla facendone redigere processo verbale.
5. Il Presidente comunica all'Assemblea in merito a intercorse dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso di singoli Assessori ai fini della presa d'atto e della successiva eventuale sostituzione con nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. Il Presidente esercita inoltre le attribuzioni conferitegli dalle norme di legge e statutarie.

Art. 6

Segreteria dell'Assemblea

1. Il segretario dell'ente svolge le funzioni di segretario di seduta dell'Assemblea, partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza- e ne cura la verbalizzazione.
2. Il segretario assicura il necessario supporto giuridico, amministrativo e di consulenza organizzativa alle decisioni degli organi istituzionali e, su richiesta, con pareri scritti od orali di conformità sui singoli atti.
3. Nel corso della seduta il segretario coadiuva il Presidente ai fini del regolare svolgimento di essa, provvede all'appello nominale, accerta il risultato delle votazioni e interviene, se richiesto, nel corso della discussione su proposte di deliberazioni sottoposte all'Assemblea.
4. L'assemblea può scegliere uno dei suoi membri per espletare le funzioni di segretario unicamente per la trattazione degli oggetti in cui sia ravvisabile un caso di incompatibilità previsto dalla legge nei confronti del segretario dell'ente. La funzione di segretario verbalizzante è limitata e temporanea e non pregiudica la funzione giuridica, amministrativa e volitiva del membro dell'assemblea designato a verbalizzare.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA
--

CAPO I***INSEDIAMENTO - COSTITUZIONE - DURATA - PRIMI ADEMPIMENTI*****Art. 7****Esercizio delle funzioni**

1. L'art.7 dello statuto disciplina la composizione dell'Assemblea, l'elezione dei componenti da parte dei Consigli comunali dei comuni dell'Unione, la durata in carica e la sostituzione dei membri dell'Assemblea.
2. I membri dell'Assemblea entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento dell'elezione da parte del rispettivo Consiglio comunale o, se Sindaco -membro di diritto- dall'elezione a Sindaco del Comune, ovvero in caso di surrogazione del membro elettivo, dalla data in cui il Consiglio comunale adotta la relativa deliberazione. L'Assemblea provvederà alla presa d'atto dei nuovi rappresentanti comunali e della composizione assembleare.

Art. 8**Prima seduta**

1. La prima seduta dell'Assemblea (art. 11 dello Statuto) deve essere convocata e presieduta dal membro più anziano per età, entro dieci giorni dalla data di ricevimento di tutte le nomine dei componenti effettuate dai Consigli comunali dei comuni dell'Unione (art. 7 dello statuto). La prima seduta deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. Dopo la presa d'atto dei rappresentanti dei Comuni, la seduta dell'Assemblea prosegue con l'elezione del presidente, del vicepresidente e degli assessori ai sensi dell'art.17 dello statuto e nel rispetto dell'art.32 del D.Lgs.267/2000 TU.
3. La seduta prosegue con la trattazione di altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

CAPO II***GRUPPI ASSEMBLEARI*****Art. 9****Composizione - Costituzione**

1. All'interno dell'Assemblea dell'Unione sono costituiti due o più gruppi assembleari, di maggioranza e di minoranza.
2. Dopo la formale costituzione dei gruppi sarà cura di ciascun gruppo comunicare al Presidente la denominazione del gruppo, la sua composizione ed il nominativo del capogruppo designato, in mancanza, si considera capogruppo il componente del gruppo più anziano di età.
3. Nel caso in cui un membro intenda distaccarsi dal gruppo di appartenenza deve comunicare la sua decisione, con atto scritto, al Presidente.
4. Nel caso in cui un membro intenda rientrare in uno dei gruppi precostituiti, deve comunicare la sua decisione, con atto scritto, al Presidente, allegando dichiarazione scritta di accettazione da parte del gruppo prescelto.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai membri che subentrano a quelli cessati dalla carica.

Art. 10**Funzioni del capogruppo**

1. Il capogruppo rappresenta il gruppo che lo ha designato. Effettua le dichiarazioni di voto a nome del proprio gruppo. I membri che intendono dissociarsi dal voto del gruppo di appartenenza devono farne esplicita dichiarazione.
2. Ogni risposta alle richieste del gruppo viene inviata al capogruppo, salvo diversa indicazione nell'istanza.
3. Ai capigruppo vengono trasmesse in elenco le deliberazioni adottate dalla Giunta (art.125 del T.U. 267/2000). L'elenco è consegnato al domicilio elettronico del membro dell'Assemblea mediante la posta elettronica certificata (P.E.C), nel rispetto degli artt. 6 e 48 del D.Lgs. n. 82/2005 - Codice dell'Amministrazione Digitale - e con le modalità previste dal D.P.R. n. 68/2005. Con l'attivazione della casella P.E.C. l'avviso di convocazione verrà recapitato esclusivamente tramite il sistema informatico di posta elettronica certificata, pertanto, il membro dell'assemblea è tenuto a dichiarare ogni eventuale modifica della stessa. Fino a tale comunicazione la consegna sarà validamente effettuata alla casella P.E.C attivata e comunicata anzitempo. Nel caso in cui il capogruppo non sia in possesso della casella P.E.C. l'elenco delle deliberazioni verrà consegnato:
 - utilizzando la casella di posta elettronica istituzionale, attivata dal servizio affari generali, oppure
 - qualora il sistema informatico, per ragioni tecniche, non sia funzionante, o per oggettive ragioni di impossibilità ad accedere ai sistemi informatici, l'elenco dovrà essere consegnato al domicilio del capogruppo.
4. In caso di assenza del capogruppo ad una seduta dell'Assemblea, le funzioni vengono svolte da un membro designato dai componenti del gruppo presenti.

Art. 11

Sede dei gruppi assembleari - Mezzi

1. I gruppi assembleari dispongono, per l'esercizio delle loro funzioni, di una sede presso la sede legale dell'Unione.
2. Ai gruppi assembleari, per l'esplicazione delle loro funzioni, è garantita un'adeguata disponibilità di locali e attrezzature.

Art. 12

Domicilio dei gruppi e dei membri

1. Le comunicazioni da parte di terzi ai capigruppo ed ai membri dell'Assemblea sono effettuate presso la sede legale dell'Unione (ufficio segreteria).
2. La corrispondenza nominativa dei singoli membri, da parte di terzi, è immediatamente trasmessa ai medesimi.

Art. 13

Conferenza dei capigruppo

1. E' istituita la conferenza dei capigruppo.
2. La conferenza dei capigruppo, costituita dai capigruppo o, in caso di impedimento, da altro componente del gruppo, si riunisce sotto la presidenza del Presidente.
3. La conferenza dei capigruppo è convocata dal Presidente, con la modalità ritenuta più opportuna, anche su richiesta di uno o più capigruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori dell'Assemblea, nonché per l'esame di ogni argomento che il Presidente stesso ritenga di iscrivere all'ordine del giorno.
4. La conferenza dei capigruppo ha funzione consultiva, non vincolante, anche su singole proposte di deliberazioni e in relazione al coordinamento dei lavori dell'Assemblea e può suggerire al Presidente argomenti da iscrivere all'ordine del giorno.
5. Alla conferenza dei capigruppo, su richiesta del Presidente o anche di uno dei capigruppo, possono essere invitati gli assessori ed i responsabili dei servizi dell'Unione.
6. Le riunioni della conferenza dei capigruppo dovranno essere verbalizzate.

TITOLO III COMMISSIONI ASSEMBLEARI

CAPO I
COMMISSIONI ASSEMBLEARI PERMANENTI

Art. 14

Istituzione - Costituzione

1. L'Assemblea istituisce, nel suo seno, le seguenti commissioni permanenti:
 - Bilancio, Programmazione, Finanze, Tributi
 - Statuto e Regolamenti.
2. L'Assemblea, nella medesima seduta di presa d'atto dei rappresentanti dei Comuni facenti parte dell'Unione, provvede a costituire e nominare la commissione assembleare permanente.
3. L'Assemblea qualora ne ravvisi la necessità può deliberare l'istituzione di altre commissioni assembleari permanenti stabilendone le materie di competenza ovvero modificare quelle già istituite.

Art. 15

Scopi - Finalità - Competenze

1. Le commissioni assembleari permanenti hanno poteri referenti, redigenti, di controllo, consultivi ed istruttivi in ordine a tutti gli atti generali e le materie di competenza dell'Assemblea; le commissioni costituiscono articolazioni dell'Assemblea.
2. Le commissioni assembleari permanenti, nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, verificano periodicamente lo stato di attuazione dei piani e programmi generali e settoriali e ne riferiscono all'Assemblea.
3. In particolare, la commissione permanente Statuto e Regolamenti, esprime pareri consultivi ed ha poteri istruttori e redigenti, nella redazione di:
 - a) proposte di modifica degli statuti dei comuni aderenti all'Unione
 - b) proposte di nuovi regolamenti dei comuni aderenti all'Unione e proposte di modifica di quelli vigenti al solo fine di permetterne l'armonizzazione e il coordinamento.

Art. 16

Composizione – Designazione - Nomina

1. Le commissioni assembleari permanenti sono composte da n. 5 (cinque) componenti membri dell'assemblea:
 - n.3 (tre) componenti in rappresentanza della maggioranza
 - n.2 (due) componenti in rappresentanza della minoranza.
2. I capigruppo assembleari designano i componenti da nominare. Nel caso in cui dovessero essere presenti più gruppi, i capigruppo interessati designano congiuntamente i componenti in rappresentanza degli stessi.
3. Le commissioni sono nominate dall'Assemblea con votazione palese. In caso di mancata designazione o in caso di accordo non raggiunto all'interno della maggioranza o della minoranza, si dovrà procedere con votazione segreta e con il metodo del voto limitato.
4. I componenti delle commissioni durano in carica sino alla elezione dei membri dell'Assemblea da parte dei Consigli comunali.
5. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un componente, l'Assemblea procede alla sostituzione con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3.
6. Ogni membro dell'Assemblea può far parte di più commissioni.
7. Alla commissione Statuto e Regolamenti partecipano di diritto e con diritto di voto i Sindaci o Assessori delegati in materia e i capigruppo consiliari di tutti i Comuni aderenti all'Unione per i

punti aventi per oggetto l'armonizzazione e il coordinamento della stesura di regolamenti di competenza dei singoli Consigli comunali.

Art. 17

Assenze - Decadenza

1. Il componente che risulti assente per tre sedute consecutive, senza giustificazione, decade dalla carica, previa dichiarazione di decadenza da parte del presidente della commissione.
2. Nella prima seduta utile, l'Assemblea dovrà procedere alla nomina del nuovo componente nel rispetto delle procedure di cui al precedente articolo 16.

Art. 18

Durata

1. Le commissioni permanenti decadono in corrispondenza dell'insediamento della nuova Assemblea dell'Unione in seguito ad elezioni amministrative in più della metà dei Comuni partecipanti o di scioglimento dell'Assemblea per l'impossibilità di elezioni del Presidente e della Giunta.

Art. 19

Oneri - Compensi

1. Per la partecipazione ai lavori delle commissioni assembleari permanenti i componenti non percepiscono alcun compenso o indennità.

Art. 20

Insediamento della Commissione

1. La seduta per l'insediamento delle commissioni -prima adunanza- è convocata dal presidente dell'Unione che ne formula l'ordine del giorno e che la presiede sino ad avvenuta elezione del presidente della commissione.
2. La commissione, nella prima adunanza e prima di trattare qualsiasi altro argomento, procede, nel proprio seno, alla elezione del presidente, del vicepresidente e del segretario verbalizzante.
3. L'elezione del presidente e quella del vicepresidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni componente può votare per un solo nome. Sono eletti i componenti che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.
4. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 21

Convocazione - Funzioni del presidente

1. Il presidente convoca la commissione (fatto salvo quanto previsto al comma 1 del precedente art.20 per la prima adunanza), ne formula l'ordine del giorno, inserisce all'ordine del giorni argomenti eventualmente richiesti, anche da un solo componente della commissione, e presiede le relative riunioni.
2. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno della seduta, è consegnato al domicilio elettronico del componente mediante la Posta Elettronica Certificata (P.E.C) , nel rispetto degli artt. 6 e 48 del D.Lgs. n. 82/2005 - Codice dell'Amministrazione Digitale - e con le modalità previste dal D.P.R. n. 68/2005. Con l'attivazione della casella P.E.C. l'avviso di convocazione verrà recapitato esclusivamente tramite il sistema informatico di posta elettronica certificata, pertanto, il componente è tenuto a dichiarare ogni eventuale modifica della stessa. Fino a tale comunicazione la consegna sarà validamente effettuata alla casella P.E.C attivata e comunicata anzitempo.
3. Nel caso in cui il componente non sia in possesso della casella P.E.C. l'avviso verrà consegnato:
 - utilizzando la casella di posta elettronica istituzionale, attivata dal servizio affari generali, (nel caso in cui il componente delle commissioni consultive di cui al successivo art.31, sia cittadino elettore, l'avviso verrà consegnato alla casella di posta elettronica comunicata dallo stesso);

- oppure, qualora il sistema informatico, per ragioni tecniche, non sia funzionante, o per oggettive ragioni di impossibilità ad accedere ai sistemi informatici, l'avviso dovrà essere consegnato al domicilio del componente.
4. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno della seduta, deve essere comunicato ai componenti almeno 3 (tre) giorni prima della seduta. In questo caso, deve essere previsto il cosiddetto "giorno libero" e pertanto, non si conta il giorno della consegna dell'avviso. In caso di urgenza basterà un preavviso di 24 ore.
 5. Le Commissioni devono essere convocate, su appositi ordini del giorno, anche su richiesta di almeno 1/3 dei componenti ovvero su richiesta avanzata dal Presidente dell'Unione e dagli Assessori.
 6. Nei casi previsti al precedente punto cinque, il presidente della commissione provvederà alla convocazione entro 15 giorni da quello in cui perviene la richiesta; in caso d'urgenza ravvisato dal medesimo presidente o richiesto dal Presidente dell'unione, basterà un preavviso di 24 ore.
 7. La convocazione e l'ordine del giorno sono comunicati in tempo utile al Presidente dell'Unione e all'Assessore dell'Unione competente per materia.
 8. Il presidente della commissione esercita altresì le seguenti funzioni e compiti:
 - apre e chiude la riunione;
 - concede la parola e coordina la discussione;
 - comunica l'esito delle votazioni;
 - dà lettura, a fine seduta, del verbale steso dal segretario che dovrà essere sottoscritto dal presidente e dal segretario.
 - intrattiene i rapporti, per conto della Commissione, con il Presidente e con la Giunta.

Art. 22

Sede delle Commissioni

1. Le riunioni delle commissioni si tengono presso le sedi operative dell'Unione, fatte salve particolari esigenze o necessità manifestate dal presidente della Commissione preventivamente assentite dal Presidente dell'Unione.
2. Le commissioni si riuniscono in giorni preventivamente concordati con l'Amministrazione, onde evitare coincidenze con altre attività.
3. Le commissioni non possono riunirsi nelle stesse ore in cui vi è la seduta dell'Assemblea.

Art. 23

Sedute delle Commissioni

1. Le sedute di tutte le commissioni assembleari permanenti non sono pubbliche, salvo casi particolari concordati tra il presidente della commissione e l'Assessore alla partita.

Art. 24

Validità delle riunioni - Decisioni

1. La riunione della commissione è valida quando è presente la maggioranza dei componenti in carica della commissione stessa.
2. Le decisioni della commissione sono valide allorché adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni devono essere palesi e per alzata di mano.

Art. 25

Partecipazione del Presidente, degli Assessori o di altri soggetti

1. Il Presidente e gli Assessori dell'Unione non possono essere eletti nelle commissioni assembleari permanenti. Tuttavia hanno diritto e, se richiesto, l'obbligo di prendere parte alle riunioni.
2. Il Presidente e gli Assessori dell'Unione possono partecipare ai lavori delle commissioni con diritto di parola, ma senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità della riunione.
3. Le commissioni possono altresì disporre indagini conoscitive, per l'esercizio delle loro funzioni e sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo possono procedere all'audizione del

segretario dell'ente, dei responsabili degli uffici e servizi, di consulenti, professionisti incaricati di progettazioni e studi, dirigenti, funzionari, responsabili e amministratori di altri enti o aziende, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

4. Tali soggetti, debitamente invitati, hanno l'obbligo di intervenire alle sedute, con diritto di parola e di proposta, ma senza diritto di voto, e comunque di rispondere e di cooperare al raggiungimento degli obiettivi delle commissioni.

Art. 26

Commissioni allargate o congiunte - Contrasti

1. In casi di particolare rilevanza o riguardanti argomenti e materie diverse e di competenza di più commissioni, oppure nel caso di argomento di controversa appartenenza, il Presidente dell'Unione può disporre la convocazione congiunta di due o più commissioni.
2. Il presidente della seduta congiunta sarà scelto unanimemente tra i presidenti delle commissioni convocate.

Art. 27

Diritto di informazione e di accesso

1. Per il diritto di informazione e di accesso agli atti dei membri delle commissioni si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia ed a quanto disciplinato in merito dal presente regolamento; la necessaria documentazione per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno viene messa a disposizione delle commissioni dai competenti uffici.

Art. 28

Segreteria – Verbalizzazione

1. Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da un componente eletto nella prima adunanza.
2. Il segretario designato redige i verbali delle riunioni che, a cura del presidente, sono portati a conoscenza del Presidente dell'Unione.
3. I verbali contengono le decisioni relative ad ogni argomento trattato, nonché le opinioni o le dichiarazioni dei componenti qualora venga espressamente richiesta la verbalizzazione da parte di coloro che le hanno rese.
4. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal presidente e dal segretario; sono conservati agli atti dell'Unione, raccolti e archiviati in ordine cronologico per ogni singola commissione.

CAPO II

COMMISSIONI ASSEMBLEARI STRAORDINARIE, TEMPORANEE E SPECIALI

Art. 29

Istituzione

1. L'Assemblea può istituire, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, commissioni assembleari straordinarie, temporanee, speciali, di indagine e di inchiesta, determinando nell'atto di istituzione l'argomento/i oggetto dell'esame della commissione, i compiti, la composizione, la durata, i poteri di indagine eventualmente conferiti, le modalità di funzionamento e la dotazione di beni, servizi, strutture e personale che sia ritenuta necessaria all'espletamento del mandato.
2. Per la composizione di dette commissioni, la designazione, la nomina e la sostituzione dei componenti nonché per il funzionamento si procede con le stesse modalità previste per le commissioni assembleari permanenti.
3. I lavori delle commissioni devono compiersi nel termine assegnato, pena la decadenza automatica della commissione.
4. I lavori delle commissioni si concludono con la presentazione mediante deposito in segreteria a disposizione dell'Assemblea entro il termine fissato di una relazione a cura del presidente della

commissione. E' in facoltà dei commissari dissenzienti di presentare relazioni di minoranza nelle stesse forme e termini della relazione della commissione. La relazione della commissione e quelle eventuali di minoranza devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea per l'assunzione di eventuali provvedimenti nella prima seduta utile successiva a quella dell'avvenuto deposito.

Art. 30

Commissioni assembleari con funzioni di controllo o di garanzia

1. Qualora vengano costituite commissioni assembleari con funzioni di controllo e garanzia la presidenza è attribuita alle opposizioni come disposto dall'art.44 T.U. 267/2000.
2. Il Presidente e gli Assessori dell'Unione non possono essere eletti nelle commissioni assembleari di controllo e garanzia.

CAPO III

ALTRE ARTICOLAZIONI

Art. 31

Commissioni consultive

1. Per assicurare una più ampia partecipazione democratica dei cittadini alla vita dell'Unione con una maggior articolazione dell'attività amministrativa, per agevolare i lavori dell'assemblea e per fornire supporto alla giunta nello studio di problemi di interesse civico, sono istituite le seguenti commissioni consultive denominate:
 - servizi sociali;
 - cultura, istruzione, giovani, biblioteca, sport e tempo libero;
 - gestione del territorio.
2. Le commissioni di cui al precedente comma possono discutere ed esprimere pareri solo in riguardo alle materie la cui titolarità dell'indirizzo politico e potestà regolamentare è attribuita ai competenti organi dell'Unione ai sensi art. 1 . comma 2 – e s.m.i. della Convenzione tra Unione e Comuni stipulata in data 29.12.2011.
3. Le commissioni consultive sono costituite da n.7 (sette) componenti, di cui n. 4 (quattro) - in rappresentanza della maggioranza e n. 3 (tre) in rappresentanza della minoranza.
4. Possono essere nominati componenti della commissione sia i membri dell'Assemblea (ad esclusione del Presidente e Assessori dell'Unione) che i cittadini elettori in uno dei Comuni aderenti all'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta. E' obbligatoria la nomina di almeno un membro in rappresentanza della maggioranza e minoranza assembleare.
5. Il Presidente dell'Unione e gli Assessori competenti in materia ed i Responsabili dei servizi possono partecipare ai lavori con diritto di parola, ma senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità della seduta.
6. Le commissioni consultive sono nominate dall'Assemblea.
7. Le commissioni consultive durano in carica cinque anni, fatta eccezione per i componenti che sono anche membri dell'Assemblea.
8. Per la nomina e il funzionamento delle commissioni si rinvia, per quanto non diversamente disciplinato in questo articolo, a quanto previsto e disciplinato per le commissioni assembleari permanenti.

TITOLO IV

I COMPONENTI DELL'ASSEMBLEA

CAPO I

DIRITTI - PREROGATIVE - POTERI DEI MEMBRI DELL'ASSEMBLEA

Art. 32

Diritto di informazione e di accesso agli atti

1. Anche per i membri dell'Assemblea dell'Unione viene fatto riferimento all'art.43 del T.U.267/2000 che dispone sui diritti dei Consiglieri comunali; in particolare i membri dell'Assemblea hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione, nonché dalle sue aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.
2. I membri dell'Assemblea che intendano ottenere notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato si rivolgono direttamente al presidente, all'assessore competente, al segretario dell'ente, ai responsabili degli uffici e servizi o ai responsabili del procedimento.
3. La richiesta di informazioni viene fatta verbalmente e senza alcuna formalità.
4. Il diritto di accesso e di consultazione riguarda tutti gli atti dell'Unione in quanto atti pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge.
5. Le modalità di esercizio del diritto sono disciplinate nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) richiesta di accesso (sia visione che estrazione di copia) dovrà essere avanzata in forma scritta e presentata all'ufficio protocollo;
 - b) il membro dell'Assemblea non è tenuto a motivare la richiesta, né l'ente ha titolo per sindacare il rapporto tra la richiesta di accesso e l'esercizio del mandato;
 - c) nel caso di atti preparatori, l'accesso è ammesso nei confronti della determinazione finale dell'unità organizzativa competente ad emanarla;
 - d) il membro dell'Assemblea è tenuto al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge; l'eventuale violazione comporta la personale responsabilità del medesimo.

Art. 33

Condizioni e limiti dell'esercizio del diritto di informazione

1. Nel caso in cui il membro dell'Assemblea conosca gli estremi di identificazione del documento e la sua collocazione rivolge la richiesta di visione al responsabile della unità organizzativa che detiene il documento.
2. In tutti gli altri casi, il membro dell'Assemblea si rivolge all'ufficio di segreteria sia per conoscere gli estremi e la collocazione dei documenti, sia per sapere se l'amministrazione possiede documenti utili rispetto a un determinato argomento.
3. Non è consentito al membro dell'Assemblea apporre alcun segno sui documenti e atti avuti in visione.
4. Il segretario dell'ente informa nel più breve tempo possibile il membro dell'Assemblea sull'esistenza e la sua collocazione entro l'amministrazione e gli enti e le organizzazioni dipendenti.
5. Il membro dell'Assemblea deve essere posto nelle migliori condizioni possibili per l'esercizio del diritto.
6. Il membro dell'Assemblea, nell'esercitare il diritto d'accesso, deve comportarsi nel rispetto dei limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, evitando atteggiamenti eccessivamente gravosi per l'organizzazione e per la corretta funzionalità amministrativa dell'ente.

Art. 34

Copia dei documenti

1. Il membro dell'Assemblea ha diritto di ottenere copia dei documenti richiesti, utili all'espletamento del proprio mandato.
2. La richiesta, acquisita al protocollo, viene inoltrata al responsabile dell'unità organizzativa che detiene il documento e deve indicare gli estremi del documento stesso.
3. Tutte le copie di atti sono rilasciate in carta libera, con esenzione di qualsiasi spesa.
4. Sulla documentazione consegnata al membro dell'Assemblea dovrà essere apposto un timbro recante la seguente dicitura: *“la copia è rilasciata in carta libera, per finalità inerenti l'esercizio*

del mandato, al membro dell'Assemblea _____ , tenuto al segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge e con espresso divieto di riproduzione e diffusione”.

5. I membri dell'Assemblea di pregresse gestioni hanno diritto di prendere visione e di avere informazioni di atti e provvedimenti adottati con la loro partecipazione, quando in ordine a tali atti e provvedimenti sorgono questioni coinvolgenti responsabilità amministrativa, civile e penale.

Art. 35

Celebrazioni - Commemorazioni - Comunicazioni del Presidente

1. Il Presidente può tenere celebrazioni e commemorazioni e fare comunicazioni.
2. Le comunicazioni del Presidente consistono in brevi informazioni che vengono date ai membri dell'Assemblea per informarli su questioni, argomenti e notizie di particolare rilevanza per l'attività amministrativa o riguardanti la comunità. I membri dell'Assemblea possono chiedere brevi chiarimenti su quanto comunicato.
3. Le comunicazioni del Presidente sono di norma effettuate a fine seduta e sono conseguentemente iscritte all'ultimo punto dell'ordine del giorno, in quanto diverse dalle comunicazioni informali di inizio seduta. Il segretario provvede a redigere il relativo verbale da numerarsi come una normale deliberazione.

Art. 36

Fatto personale

1. Il fatto personale sussiste quando un membro dell'Assemblea venga accusato di comportamento scorretto o quando gli vengano attribuite opinioni diverse dalle proprie.
2. Il membro dell'Assemblea che chiede la parola per fatto personale deve precisare in che cosa esso consista.
3. Il Presidente decide sull'ammissibilità della richiesta.
4. Nel caso in cui il presidente ritenga che sussista il fatto personale, il membro dell'Assemblea può chiarire gli aspetti che lo riguardano per non più di cinque minuti.
5. Qualora il membro dell'Assemblea lamenti una lesione della sua onorabilità, può chiedere, con l'intervento di cui al comma 4, la costituzione di un comitato composto da tre membri dell'assemblea che giudichi sulla verità dei fatti che gli sono stati attribuiti, lesivi della onorabilità.
6. L'Assemblea, senza discussione, decide, seduta stante, con votazione segreta, la costituzione del comitato; qualora l'assemblea abbia deliberato la costituzione, il presidente nomina i suoi componenti con l'obbligo di rappresentanza dei gruppi di minoranza.

Art. 37

Potere ispettivo

1. I membri dell'Assemblea hanno potere ispettivo sull'attività della giunta e degli uffici e servizi dell'ente, che esercitano in forma organica attraverso le commissioni assembleari, ove previste, e singolarmente mediante interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Art. 38

Iniziative

1. Spetta a ciascun membro dell'Assemblea il diritto di iniziativa su ogni argomento che le disposizioni di legge e statutarie riservano alla competenza dell'Assemblea.
2. Il diritto di iniziativa è esercitato mediante:
 - a) presentazione di proposte di deliberazione relative a oggetti di competenza dell'Assemblea, salvi i casi in cui l'iniziativa è riservata ad altri organi in base alla legge e allo statuto; la proposta di deliberazione è inviata al Presidente, che ne trasmette copia al segretario per l'espletamento dell'istruttoria e l'acquisizione dei pareri previsti dalla legge; terminato l'iter per l'istruttoria, le proposte di deliberazione di iniziativa assembleare sono inserite nel programma dei lavori per l'iscrizione all'ordine del giorno nella prima seduta utile possibile e

- comunque entro 30 (trenta) giorni e nel rispetto, in relazione all'argomento trattato, di eventuali termini temporali dettati da organismi terzi;
- b) proposta di inversione dell'ordine del giorno o di eliminazione di un suo punto;
 - c) proposta di valutazione del presupposto dell'urgenza nella discussione degli atti;
 - d) proposta sulla questione pregiudiziale o la sospensiva;
 - e) presentazione di emendamenti ed ordini del giorno;
 - f) presentazione interpellanze, interrogazioni e mozioni nonché ogni altra istanza di sindacato ispettivo.
3. I membri dell'Assemblea esercitano gli altri diritti previsti dalla legge, dallo statuto, dal presente regolamento e dagli altri regolamenti dell'Unione.

Art. 39

Emendamenti

1. L'emendamento è una revisione, più o meno estesa, generalmente di un testo; in sede di discussione consiste nella proposta di apportare modifiche od integrazioni ad un testo (deliberativo, normativo, regolamentare, ecc.).
2. Possono comunque essere proposti emendamenti non sostanziali a tutte le proposte di deliberazione qualora ciò non vada ad incidere sulla decisione da assumere e su cui il responsabile ha espresso parere di cui all'art.49 D.Lgs. 267/2000 T.U.
3. Nei casi in cui gli emendamenti siano sostanziali, la proposta di deliberazione deve essere rinviata per l'acquisizione di nuovo parere di cui all'art.49 D.Lgs. 267/2000 T.U. oppure, in via sostitutiva, viene richiesto, seduta stante, un parere di conformità, tecnico-legale al segretario.
4. Il rinvio deve essere sempre soggetto a votazione e la relativa decisione è assunta a maggioranza semplice.
5. Gli emendamenti sono presentati per iscritto, prima della seduta, durante la seduta e anche nel corso della discussione sulla proposta di delibera oggetto dell'emendamento.
6. Gli emendamenti vengono consegnati al segretario e immediatamente comunicati al Presidente.
7. Gli emendamenti sono letti dal Presidente prima dell'inizio della discussione; gli emendamenti presentati nel corso della discussione vengono letti dal Presidente, appena possibile, a meno che non siano stati letti dallo stesso presentatore nel corso del suo intervento.
8. Gli emendamenti sono illustrati e discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo quell'ordine logico che il Presidente reputi opportuno.
9. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale. Saranno votati prima gli emendamenti soppressivi e poi quelli modificativi e da ultimo gli emendamenti aggiuntivi.
10. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale.

CAPO II

INTERROGAZIONI – INTERPELLANZE – MOZIONI

Art. 40

Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Presidente di conoscere:
 - a) se qualche fatto sia vero;
 - b) se dello stesso sia pervenuta alcuna informazione e se, nel caso che sia esatta, risultino adottati o stiano per essere adottati provvedimenti in proposito;
 - c) se si intenda informare l'Assemblea dei fatti o documenti necessari per la trattazione dell'argomento o dare informazioni o spiegazioni in merito a specifiche attività dell'amministrazione;
 - d) quale sia la posizione della giunta rispetto ad accadimenti di interesse dell'Unione.

2. Ogni membro dell'Assemblea può presentare interrogazioni su argomenti che concernino l'attività dell'Unione e degli amministratori o che riguardano la vita culturale, sociale e civile della comunità ed i suoi rapporti con altre istituzioni.

Art. 41

Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Presidente per conoscere le ragioni, i motivi, le intenzioni o la condotta del Presidente stesso o della Giunta su un determinato argomento o su questioni rilevanti di interesse generale; attraverso l'interpellanza si mira ad ottenere o esplicitare la posizione dell'organo di governo su questioni determinate.

Art. 42

Norme comuni a interrogazioni e interpellanze

Modalità di presentazione - Risposte

1. Le interrogazioni e le interpellanze sono formulate per iscritto al Presidente ed acquisite al protocollo; devono essere sottoscritte da almeno un membro dell'Assemblea che assume la veste di presentatore, il presentatore è anche il primo firmatario.
2. Gli assessori non possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
3. I membri dell'Assemblea devono specificare nell'interrogazione o nell'interpellanza se intendono trattare l'argomento in Assemblea o per iscritto.
4. Allorquando sia richiesta risposta scritta, il Presidente o l'assessore competente per materia rispondono all'interrogazione o all'interpellanza entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della presentazione al protocollo.
5. Qualora entro il termine di 30 giorni dalla presentazione di interpellanze e di interrogazioni da trattare in assemblea, non sia prevista alcuna convocazione dell'assemblea, il presidente o l'assessore competente per materia, entro il medesimo termine di 30 (trenta) giorni, provvede comunque a rispondere per iscritto direttamente al membro presentatore. In ogni caso tali interpellanze ed interrogazioni vengono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta assembleare utile.
6. I membri dell'assemblea proponenti possono richiedere che la propria interrogazione o interpellanza sia riconosciuta urgente.
7. Sulle richieste di urgenza decide il presidente in considerazione di accadimenti di particolare gravità o rilevanza.
8. Alle interrogazioni e interpellanze che, su richiesta, vengono dichiarate urgenti dal presidente, verrà data risposta scritta dal Presidente o dall'assessore competente per materia, entro il termine di cinque giorni dalla data di presentazione al protocollo e, nel caso di richiesta di discussione in aula, in seduta assembleare anche appositamente convocata entro il termine di cinque giorni dalla data di presentazione al protocollo.
9. Le interrogazioni e le interpellanze vengono, di regola, trattate all'inizio di una seduta dell'Assemblea.
10. Le interrogazioni e le interpellanze su argomenti eguali, analoghi o connessi possono essere svolte congiuntamente, dando precedenza allo svolgimento delle interpellanze.
11. Ciascun membro dell'Assemblea non può presentare per la stessa seduta più di due tra interpellanze e interrogazioni.
12. Le interrogazioni o le interpellanze vengono trattate nelle sedute di assemblea per un tempo non superiore complessivamente a 15 (quindici) minuti.
13. La lettura o l'illustrazione dell'interrogazione o dell'interpellanza viene fatta in un tempo contenuto in 5 (cinque) minuti dal presentatore e primo firmatario; in caso di sua assenza, la svolge il secondo firmatario e così via sino ad esaurimento, salvo che tra gli stessi non sia intervenuto diverso accordo.
14. La risposta viene data dal presidente o dall'assessore competente per materia e sarà contenuta in 5 (cinque) minuti.

15. La risposta può dare luogo a replica da parte di uno solo dei firmatari e dovrà essere contenuta in 3 (tre) minuti; alla replica può seguire ulteriore risposta da parte del presidente per altri 2 (due) minuti.
16. Dopodiché il presentatore e primo firmatario o, in caso di assenza, altro firmatario individuato dai sottoscrittori, può dichiarare se è soddisfatto o meno della risposta.

Art. 43

Mozioni

1. La mozione consiste:
 - a) in un documento mediante il quale l'assemblea impegna politicamente la giunta ad adottare determinati provvedimenti o ad attenersi a specifici criteri o perseguire determinati fini ed obiettivi o ad attuare programmi particolari;
 - b) in un documento politico mediante il quale l'assemblea esprime un giudizio su atti, comportamenti e attività della giunta, dell'amministrazione e delle organizzazioni dipendenti;
 - c) in un documento mediante il quale l'assemblea esprime giudizi o manifesta sentimenti.
2. Le mozioni possono anche riguardare fatti di particolare rilevanza locale, regionale, nazionale ed internazionale.
3. La mozione è presentata al Presidente che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

Art. 44

Svolgimento delle mozioni

1. Le mozioni vengono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta utile dopo la loro presentazione, da tenersi comunque entro 30 (trenta) giorni purché presentate fuori dai termini per la convocazione delle sedute dell'Assemblea, e svolte secondo l'ordine della loro presentazione.
2. La mozione viene illustrata all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore a 10 (dieci) minuti. Subito dopo si apre la discussione, alla quale ciascun membro dell'assemblea può partecipare non più di una volta, per non più di 5 (cinque) minuti. Il membro dell'assemblea che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente 5 (cinque) minuti. Al termine, nei casi previsti dal comma 1 lettere a) e b), il presidente, o l'assessore competente per materia, esprime la posizione della giunta, per non più di 10 (dieci) minuti. Subito dopo la mozione viene posta in votazione.
3. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.
4. Nel corso di una seduta è possibile discutere e mettere in votazione, senza particolari formalità, solo le mozioni sottoscritte da tutti i capigruppo.

Art. 45

Emendamenti alle mozioni

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati.

Art. 46

Ordini del giorno riguardanti mozioni

1. Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza però che possano essere illustrati dai proponenti.
2. Gli ordini del giorno sono messi a votazione dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

Art. 47

Votazione delle mozioni

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo membro dell'assemblea, non sia stata avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.

2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 48

Ritiro di interrogazioni, interpellanze e mozioni

1. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni possono essere ritirate in ogni momento con una dichiarazione di tutti i firmatari.
2. Sono decadute le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni se nessuno dei firmatari è presente all'inizio dello svolgimento, tranne nel caso in cui l'assenza sia giustificata.

CAPO III

DOVERI DEI COMPONENTI DELL'ASSEMBLEA

Art. 49

Obbligo di presenza

1. E' dovere dei membri dell'Assemblea, regolarmente convocati, intervenire alle sedute dell'Assemblea.
2. In caso di assenza, la giustificazione avviene mediante comunicazione scritta, inviata al presidente dal membro o dal capogruppo e/o da un componente del gruppo al quale appartiene.
3. Ogni membro può, con lettera diretta al presidente, chiedere di essere considerato in congedo per una o più sedute consecutive, fino ad un massimo di tre, senza obbligo di fornire motivazione. Il presidente ne dà comunicazione all'Assemblea nella prima seduta.

Art. 50

Obbligo del segreto

1. I membri dell'Assemblea sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalle norme legislative e regolamentari vigenti.

Art. 51

Obbligo di astensione dalle votazioni

1. I membri dell'Assemblea hanno l'obbligo di astenersi nei casi previsti dalle leggi vigenti.
2. In particolare il membro dell'assemblea deve astenersi dal partecipare alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti un interesse diretto personale o dei suoi congiunti ed affini fino al quarto grado, ovvero negli altri casi previsti dalla normativa vigente.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 52

Data e ordine del giorno della seduta

1. Il Presidente dell'Unione, in qualità di presidente dell'Assemblea, stabilisce la data, l'ora ed il luogo della seduta, fissa l'ordine del giorno e convoca l'Assemblea.

Art. 53

Convocazione su richiesta di almeno un terzo dei membri Convocazione su richiesta della Giunta

1. Mediante atto scritto, almeno un terzo dei membri dell'Assemblea possono chiedere che l'assemblea sia convocata per deliberare o discutere su proposte di deliberazione o su argomenti determinati (art. 9 dello statuto).
2. Il Presidente convoca l'Assemblea entro venti giorni dalla data del deposito della richiesta al protocollo, inserendo nell'ordine del giorno, eventualmente insieme ad altri oggetti, gli oggetti indicati dai richiedenti. Le questioni proposte dai membri dell'assemblea hanno la precedenza sulle altre.
3. L'Assemblea può essere convocata e riunita anche su richiesta della Giunta con le modalità di cui al comma 2.

Art.54

Struttura e contenuto dell'ordine del giorno

1. Nell'ordine del giorno sono indicati mediante un numero progressivo i distinti oggetti della seduta.
2. Ciascun oggetto deve essere formulato in sintesi e in modo tale che il membro dell'Assemblea possa ragionevolmente rendersi conto dell'argomento da trattare.
3. L'Assemblea, su proposta del presidente o di un membro dell'assemblea, può in ogni momento, nel corso della seduta, modificare secondo opportunità l'ordine dei lavori, ivi compreso accorpare la discussione di oggetti distinti, che appare opportuno trattare congiuntamente, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatto salvo quanto disposto dalle leggi e dallo statuto.

Art. 55

Convocazione dell'Assemblea – Consegna dell'avviso

1. L'Assemblea viene convocata dal presidente mediante avviso scritto.
2. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, è consegnato al domicilio elettronico del membro dell'assemblea mediante la posta elettronica certificata (P.E.C) , nel rispetto degli artt. 6 e 48 del D.Lgs. n. 82/2005 - Codice dell'Amministrazione Digitale - e con le modalità previste dal D.P.R. n. 68/2005. Con l'attivazione della casella P.E.C. l'avviso di convocazione verrà recapitato esclusivamente tramite il sistema informatico di posta elettronica certificata, pertanto, il membro dell'assemblea è tenuto a dichiarare ogni eventuale modifica della stessa. Fino a tale comunicazione la consegna sarà validamente effettuata alla casella P.E.C attivata e comunicata anzitempo.
3. Qualora il sistema informatico della P.E.C., per ragioni tecniche, non sia funzionante e sia necessario garantire i termini di convocazione, o per oggettive ragioni di impossibilità ad accedere ai sistemi informatici, l'avviso di convocazione dovrà essere notificato, a ciascun membro dell'Assemblea, presso il suo domicilio, od ai soggetti di cui all'art. 139 del codice di procedura penale. Per domicilio del membro dell'assemblea si intende:
 - a) il luogo di residenza anagrafica se il membro dell'assemblea risiede nei Comuni facenti parti dell'Unione e non ha indicato altro domicilio;
 - b) *oppure* il luogo, ove ha eletto domicilio, purché situato entro il territorio dei Comuni facenti parte dell'Unione e indicato dal membro dell'assemblea, residente o non residente, con dichiarazione scritta, acquisita al protocollo;
 - c) *e ancora* la segreteria dell'Unione qualora il membro dell'assemblea non risieda nel territorio dei Comuni facenti parte dell'Unione e non abbia rilasciato la dichiarazione di cui sopra.

Art. 56

Modalità e termini per la convocazione dell'Assemblea

1. L'avviso di convocazione è consegnato 5 (cinque) giorni prima della data stabilita per la seduta ordinaria, 3 (tre) giorni prima per la seduta straordinaria, 24 ore (ventiquattro ore) per la seduta straordinaria d'urgenza. Sono esclusi dal computo i giorni festivi.

2. Nelle prime due ipotesi di cui al comma 1 deve essere previsto il cosiddetto “giorno libero” e pertanto, non si conta il giorno della consegna dell’avviso.
3. Per gli argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno di una seduta, va consegnato avviso almeno 24 ore (ventiquattro ore) prima.

Art. 57

Contenuto dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) il giorno, il luogo e l'ora della convocazione;
 - b) tipo di sessione (ordinaria, straordinaria, straordinaria urgente);
 - c) l'ordine del giorno, redatto secondo i criteri previsti dal presente regolamento;
 - d) la data e la firma del Presidente o di chi ne fa le veci.
2. Nell’avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data e l’ora della seconda convocazione

Art. 58

Avviso al pubblico

1. Per ogni adunanza dell’Assemblea, il Presidente deve darne notizia al pubblico contestualmente alla convocazione dell’Assemblea, con apposito avviso e relativo elenco degli argomenti all’ordine del giorno, da pubblicarsi all’albo pretorio, sul sito internet istituzionale dell’Unione e dei Comuni facenti parte dell’Unione; tale avviso dovrà essere inoltre affisso nelle bacheche e tabelloni distribuiti sul territorio almeno ventiquattro ore prima della seduta dell’Assemblea.

Art. 59

Deposito e consultazione dei documenti relativi agli argomenti all’ordine del giorno

1. Tutti gli atti e gli allegati ad essi collegati relativi agli argomenti iscritti all’ordine del giorno dell’Assemblea devono essere depositati presso la segreteria dell’Unione, nei due giorni precedenti all’adunanza, se trattasi di seduta straordinaria, e nei tre giorni precedenti nel caso di seduta ordinaria. Sono esclusi dal computo i giorni festivi. Gli atti relativi alle adunanze convocate d’urgenza o ad argomenti aggiunti all’ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.
2. L’orario di consultazione è quello di ordinario funzionamento dell’ufficio segreteria dell’Unione.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva dell’Assemblea se non è stata depositata entro i termini di cui al precedente comma 1. I membri dell’Assemblea hanno diritto di consultare gli atti d’ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati ed i relativi allegati.
4. All’inizio dell’adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell’adunanza.
5. Il regolamento di contabilità regola e definisce specifiche modalità e formalità per il deposito degli atti di bilancio e del rendiconto nonché per la presentazione di emendamenti.

CAPO II

SEDUTE

Art. 60

Sedute pubbliche

1. Le adunanze dell’Assemblea sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall’articolo successivo.
2. Nell’apposito spazio riservato al pubblico chiunque può assistere alle adunanze.

Art. 61

Sedute segrete

1. L'adunanza dell'Assemblea si tiene in forma segreta, senza la presenza del pubblico, per ragioni connesse all'ordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone.
2. Sono previsti i seguenti casi di segretezza:
 - a. quando il Presidente o l'Assemblea stessa, con provvedimento adeguatamente motivato, in relazione all'interesse dell'Unione, stabilisca che la seduta debba essere segreta;
 - b. quando si tratti di discutere e deliberare su questioni concernenti persone, che non comportino apprezzamenti o meriti, e cioè quando comportino giudizi su demeriti, capacità, comportamento pubblico e privato, moralità oppure abbiano per oggetto il conferimento di impieghi, licenziamento, punizioni, o che comunque comportino valutazioni sulla qualità delle persone stesse;
 - c. quando la segretezza della seduta sia espressamente richiesta dalla legge o dalle superiori autorità.
3. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
4. Quando, nella trattazione di un argomento in seduta pubblica, si inserisca un fatto o un problema concernente la qualità e capacità di determinate persone, o allorché l'andamento della discussione, pur non riguardando persone, determini motivi di ordine morale e di interesse pubblico da far ritenere dannosa, per l'Unione o per i terzi, la sua discussione pubblica, e sia necessario il passaggio alla seduta segreta, vi provvede il presidente con propria pronuncia.
5. La proposta per il passaggio alla seduta segreta può essere formulata dal presidente, da un membro dell'assemblea o dal segretario, dandone atto a verbale con l'indicazione esplicita e succinta dei motivi.
6. Durante la seduta segreta possono restare in aula soltanto il Presidente, i membri dell'Assemblea, gli assessori, il segretario, vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 62

Sedute aperte

1. Quando particolari esigenze di tipo sociale e politico lo facciano ritenere opportuno, il Presidente può indire l'adunanza "aperta" dell'assemblea, nella sua sede abituale o in altra sede.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati parlamentari, rappresentanti del governo, del parlamento, della regione, della provincia, di altri comuni e altri enti, forze sociali, politiche, sindacali, associazioni, organismi di categoria, organismi di partecipazione popolare, interessati ai temi da discutere.
3. In tali adunanze il presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei componenti dell'assemblea, consente anche interventi dei rappresentanti invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze e illustrano all'Assemblea gli orientamenti degli enti e organismi e forze rappresentate.
4. Durante le adunanze aperte dell'assemblea non possono essere adottate deliberazioni o atti che comportino spese, anche di massima, a carico del bilancio.
5. Qualora tali riunioni dell'Assemblea si concludano con la proposta di una mozione, un ordine del giorno, una risoluzione o una petizione o, infine, con la nomina di una commissione per rappresentare ad altre autorità ed enti gli intendimenti dell'assemblea sui problemi trattati, alle votazioni relative prendono parte solo i membri dell'Assemblea, con esclusione degli altri presenti.

Art. 63

Registrazione delle sedute

1. E' possibile la ripresa della seduta, in misura totale o parziale, mediante strumenti elettromagnetici/elettronici (magnetofoni, videocamere e mezzi comunque idonei a tale scopo) nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca, dovuto a fatti ed episodi di rilevante attualità, da parte degli organi di informazione, iscritti al registro del tribunale competente per territorio, ai sensi della vigente normativa in materia, previa autorizzazione del presidente e salvo che l'assemblea, con deliberazione approvata a maggioranza, lo vieti per singole sedute o parti di seduta.

2. Le registrazioni effettuate devono essere conservate per almeno un anno.
3. E' tassativamente vietata, salva esplicita autorizzazione da parte dell'assemblea, approvata a maggioranza, ogni altra attività di registrazione, sotto forma di audio e video, delle medesime adunanze, avente finalità di carattere privato. E' facoltà del Presidente, nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula, anche avvalendosi della forza pubblica.

CAPO III

ORDINE DELLE SEDUTE

Art. 64

Sedute di prima convocazione

1. L'Assemblea è riunita validamente in prima convocazione con la presenza di metà dei membri dell'Assemblea in carica, senza computare a tal fine il Presidente.
2. All'ora fissata nell'avviso di convocazione il Presidente, con l'assistenza del segretario, accerta, mediante appello nominale il numero dei membri dell'assemblea presenti, i cui nominativi sono annotati a verbale. Qualora i membri dell'assemblea inizialmente non siano presenti in numero necessario per validamente deliberare, il presidente dispone che si rinnovi l'appello e quando tale numero risulti raggiunto, il Presidente dichiara aperta la seduta ad ogni effetto.
3. Nel caso in cui trascorsi 30 (trenta) minuti da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito di nuovo l'appello venga constatata la mancanza del numero legale necessario per poter legalmente deliberare, il Presidente fa registrare a verbale i presenti e dichiara deserta la seduta.
4. Dopo che dall'appello effettuato all'inizio dell'adunanza è stata accertata la presenza dei membri dell'Assemblea nel numero prescritto per la legalità della riunione, si presume la loro permanenza in aula per la regolarità dei lavori.
5. I membri dell'Assemblea che entrano o che si assentano dalla seduta dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al segretario il quale, quando accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente che può sospendere brevemente i lavori e far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assenti e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei membri dell'Assemblea è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione fino a 15 (quindici) minuti, dopodiché viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli oggetti rimasti da trattare ed è quindi legalmente sciolta. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il nome dei membri dell'Assemblea presenti al momento della chiusura della riunione.

Art. 65

Sedute di seconda convocazione

1. Nel caso in cui la seduta di prima convocazione dell'Assemblea sia andata deserta per mancanza del numero legale dei membri dell'Assemblea, la seduta di seconda convocazione si tiene almeno un'ora dopo a quella andata deserta, già prevista nell'invito di convocazione, dandone avviso agli assenti alla seduta di prima convocazione.
2. Nel caso in cui nell'avviso di prima convocazione non sia stato stabilito anche il giorno e l'ora per la seconda, la convocazione della seduta deve essere effettuata con avvisi scritti nei modi previsti per la prima convocazione con all'ordine del giorno gli argomenti iscritti nell'avviso di prima convocazione.
3. Per la validità delle sedute di seconda convocazione deve essere presente almeno un terzo dei membri dell'Assemblea assegnati senza computare il Presidente.
4. L'adunanza che segue ad una prima iniziata con il numero legale ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo obbligatorio dei presenti è pure essa seduta di seconda convocazione per gli argomenti rimasti da trattare.

5. Nel caso di argomenti volontariamente rinviati dall'Assemblea per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu interrotta per qualsiasi altro motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza non assume carattere di seconda convocazione.

Art. 66

Sedute di seconda convocazione - Modalità

1. Il Presidente, qualora la seduta di seconda convocazione si tenga in altro giorno, è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli membri dell'assemblea che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituita, è stata dichiarata deserta.
2. Tali avvisi devono essere consegnati almeno 24 (ventiquattro) ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.
3. Nel caso in cui l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di una seduta di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi in quello di prima convocazione. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli della seconda convocazione e per essi la seduta ha carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali argomenti deve essere nota a tutti i membri dell'Assemblea con avviso da inviarsi almeno 24 (ventiquattro) ore prima della seduta. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione.
4. Nella seduta di seconda convocazione non possono essere adottate deliberazioni su materie per le quali la legge richiede la presenza di un particolare numero di membri o l'approvazione di una speciale maggioranza. Qualora all'ordine del giorno della seduta di seconda convocazione siano presenti argomenti compresi fra quelli sotto elencati, e cioè:
 - i bilanci annuali e pluriennali, la relazione previsionale e il programma dei lavori pubblici;
 - il rendiconto della gestione;
 - i regolamenti;
 - l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
 - la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;
 - la costituzione e modificazione di forme associative con altri enti;
 - l'assunzione diretta dei pubblici servizi;
 - la costituzione di istituzioni e di aziende speciali;
 - la partecipazione a società di capitali;
 - l'emissione di prestiti obbligazionari;
 - l'esame della relazione su gravi irregolarità presentata dal revisore del conto.L'Assemblea provvede a deliberare su di essi soltanto nel caso che sia presente almeno la metà dei membri dell'assemblea. In caso contrario gli stessi sono rinviati ad altra adunanza di prima convocazione.

CAPO IV

DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Art. 67

Inizio della seduta

1. La seduta ha inizio all'ora stabilita nell'avviso di convocazione.
2. Appena raggiunto il numero legale il segretario comunale ne informa il Presidente e procede all'appello dei presenti.

Art. 68

Presidente della seduta

1. Si demanda a quanto già previsto al precedente art.5.

Art. 69

Apertura della seduta

1. Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Art. 70

Verifica del numero legale

1. Il Presidente è tenuto a verificare nel corso della seduta se l'assemblea sia o meno in numero legale.
2. Ogni membro dell'Assemblea può chiedere oralmente in qualsiasi momento che il Presidente proceda alla verifica del numero legale.
3. La presenza del numero legale deve essere accertata prima di ogni votazione.
4. Qualora si constati che è venuto a mancare il numero legale, il Presidente procede secondo quanto disposto dal precedente art.64.

Art. 71

Compiti e poteri del Presidente della seduta

1. Il Presidente:
 - a) dichiara l'apertura e la chiusura delle sedute e ne dirige i lavori;
 - b) concede ai membri dell'assemblea la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione;
 - c) precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota;
 - d) apre la fase della votazione e ne proclama l'esito;
 - e) mantiene l'ordine e regola il funzionamento dell'assemblea, osservando e facendo osservare le norme di legge, dello statuto e del presente regolamento sia da parte dei membri dell'assemblea che da parte del pubblico.
2. Il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative dell'assemblea e dei diritti dei singoli membri.

Art. 72

Comportamento dei membri dell'Assemblea

1. I membri dell'Assemblea nella discussione degli argomenti hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni e comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata/personale e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione che possano offendere l'onorabilità delle persone.
3. Se un membro dell'Assemblea turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti, effettua comportamenti non consoni al decoro delle istituzioni, o lede i principi affermati nei precedenti commi, il presidente lo richiama.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso membro dell'Assemblea in una medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il presidente deve interdirgli la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione. Se il membro dell'assemblea contesta la decisione, l'Assemblea decide votando senza ulteriore discussione.

Art. 73

Ordine della discussione

1. I membri dell'Assemblea partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e unitamente al gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente, sentiti i capigruppo.
2. I membri dell'Assemblea parlano dal loro posto rivolti al Presidente ed all'Assemblea.
3. I membri dell'Assemblea che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega, prenotandosi.

4. Debbono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra i membro dell'Assemblea. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al membro dell'assemblea iscritto a parlare.
5. Solo al Presidente è permesso interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento o ai termini di durata dell'intervento.
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il presidente richiama all'ordine il membro dell'Assemblea, e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art. 74

Comportamento del pubblico – Tumulto in aula

1. Il pubblico che assiste alle adunanze deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da manifestazioni di assenso o dissenso sulle opinioni espresse dai membri dell'Assemblea o sulle decisioni adottate dall'Assemblea.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni dell'Assemblea o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera della polizia locale.
4. La forza pubblica non può entrare nell'aula nella parte riservata ai membri dell'assemblea se non a richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa o al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento corretto, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza. Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta il presidente può disporre lo sgombero dell'aula da parte di tutti i disturbatori e, risultati vani i richiami del presidente, egli abbandona il seggio, dopo aver dichiarata sospesa la riunione fino a quando non riprenderà il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il presidente dispone la prosecuzione della seduta a porte chiuse o la dichiara definitivamente interrotta. L'Assemblea sarà riconvocata, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

CAPO V

ORDINE DEI LAVORI

Art. 75

Ammissione dei responsabili dei servizi e consulenti in aula

1. Il Presidente per esigenze proprie o su richiesta di uno o più membri dell'assemblea, può invitare a partecipare ai lavori i responsabile dei servizi perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono altresì essere invitati consulenti, professionisti incaricati di progettazioni e studi, dirigenti, funzionari, responsabili e amministratori di altri enti per fornire illustrazioni e chiarimenti.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto agli eventuali quesiti posti dal presidente o dai membri dell'Assemblea, i predetti soggetti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione, qualora necessario.

Art. 76

Comunicazioni del Presidente

1. Il Presidente all'inizio della seduta, può tenere commemorazioni e fare comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del giorno.

Art. 77

Argomenti ammessi alla trattazione

1. L'Assemblea non può deliberare né discutere alcuna proposta o questione non iscritta all'ordine del giorno, salvo le eccezioni previste dal presente regolamento.

Art. 78

Ordine di trattazione degli argomenti

1. Gli oggetti vengono trattati secondo la sequenza della iscrizione, stabilita nell'ordine del giorno, fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 79

Norme per la discussione generale – Intervento dei membri dell'Assemblea

1. Il Presidente introduce l'argomento all'ordine del giorno. La discussione sulle proposte di deliberazione è introdotta dalla relazione del Presidente o di suo delegato.
2. Terminata l'illustrazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno da parte del relatore, il Presidente dà la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, nell'ordine di prenotazione.
3. L'esame delle proposte formalmente articolate in più parti si inizia sempre con la discussione delle singole parti delle proposte.
4. Dopo che il Presidente ha invitato i membri dell'Assemblea alla discussione se nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

Art. 80

Ordine di trattazione

1. Nella trattazione di uno stesso argomento ciascun membro dell'Assemblea può parlare 3 volte, la prima per non più di 5 (cinque) minuti, la seconda per non più di 3 (tre) minuti solo per rispondere all'intervento di replica del presidente o del relatore e la terza, per la dichiarazione di voto, per non più di due minuti
2. I termini di tempo previsti dal comma precedente sono raddoppiati per le discussioni generali relative allo statuto, al bilancio preventivo, al rendiconto e per i regolamenti. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla conferenza dei capogruppo, dandone avviso all'Assemblea all'inizio della seduta o comunque prima che inizi la discussione sull'argomento.
3. Trascorsi i termini di intervento, fissati nel presente articolo, il Presidente, dopo aver richiamato il membro dell'Assemblea a concludere, gli toglie la parola.
4. Avvenuta la chiusura del dibattito, il Presidente o l'assessore competente in materia intervengono per precisare e per dichiarare la posizione della giunta in merito alle eventuali proposte presentate durante la discussione, per non più di 5 (cinque) minuti.
5. A nessuno è consentito di interrompere chi parla tranne che al presidente per i richiami al rispetto del tempo o al tema dell'argomento in discussione.
6. Qualora la discussione si protragga oltre le quattro ore, il presidente su richiesta della maggioranza dei membri dell'Assemblea presenti in aula dispone la sospensione dell'Assemblea per almeno trenta minuti.
7. Al termine della discussione generale l'argomento proposto all'ordine del giorno viene messo in votazione.

Art. 81

Questione pregiudiziale o sospensiva

1. Prima che la discussione di un argomento abbia inizio, ciascun membro dell'Assemblea può chiedere che l'argomento stesso venga ritirato dall'ordine del giorno, ponendo in tal modo la questione pregiudiziale.

2. Analogamente può essere posta la questione sospensiva e chiesto che la discussione sia rinviata ad altra seduta.
3. Sulla questione pregiudiziale o sospensiva decide l'Assemblea, senza discussione, a maggioranza dei presenti.
4. Se la discussione è iniziata, la questione sospensiva può essere proposta solo con richiesta di almeno tre membri dell'Assemblea ed è sottoposta immediatamente alla determinazione dell'Assemblea.
5. Gli interventi non possono superare i 5 (cinque) minuti.

Art. 82

Mozione d'ordine

1. Ogni membro dell'Assemblea può presentare una mozione d'ordine consistente in un richiamo all'osservanza, relativamente all'andamento dei lavori, di una norma di legge, dello statuto e del presente regolamento.
2. Tale richiesta ha la precedenza su ogni altra. Il Presidente decide sull'ammissibilità della mozione d'ordine e, se la ritiene ammissibile, decide su di essa, salvo opposizione.
3. In caso di opposizione alla decisione del presidente sul merito della mozione d'ordine, l'assemblea decide con la maggioranza dei membri dell'Assemblea presenti, sentito eventualmente un membro dell'Assemblea a favore e uno contro, per non più di cinque minuti ciascuno.

Art. 83

Astenzione obbligatoria

1. I membri dell'Assemblea debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni, nei casi previsti dalla legge.

Art. 84

Gli scrutatori

1. Il Presidente, qualora debbano essere effettuate votazioni a scrutinio segreto, designa 3 (tre) membri dell'assemblea incaricandoli delle funzioni di scrutatori.
2. La minoranza, ove presente in aula, deve essere sempre rappresentata, con un proprio membro dell'assemblea, tra gli scrutatori. Gli scrutatori che si assentano dalla seduta devono sempre avvertire il Presidente, che provvede a sostituirli.
3. La regolarità delle votazioni è accertata dal Presidente con l'assistenza del segretario. Nel caso di scrutinio segreto la presenza ed assistenza degli scrutatori è obbligatoria. Essi esaminano le schede e si pronunciano sulla loro validità. Ove vi siano contestazioni o manchi l'accordo fra il Presidente e gli scrutatori, la decisione è rimessa all'assemblea che decide a maggioranza.

CAPO VI

VOTAZIONI

Art.85

Sistemi di votazione

1. La votazione può essere palese o segreta.
2. Le votazioni palesi e segrete si svolgono secondo le disposizioni degli articoli seguenti. E' tuttavia consentita l'adozione di sistemi elettronici.

Art. 86

Votazione palese

1. La votazione è palese quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun membro dell'Assemblea possa essere conosciuto immediatamente e direttamente da tutti i presenti.
2. La votazione palese è la regola e può farsi:

- a) per appello nominale;
 - b) per alzata di mano.
3. Il Presidente, prima della votazione, precisa le modalità di espressione del voto ed ha la facoltà di controllare la votazione mediante controprova.
 4. Nella votazione per alzata di mano, il presidente chiede chi approva la proposta. I membri dell'Assemblea che approvano alzano la mano. Il Presidente chiede subito dopo chi non approva e i membri dell'Assemblea che non approvano alzano la mano. Infine chiede chi si astiene e i membri dell'assemblea che si astengono alzano la mano. In caso di votazione dubbia, si procede alla votazione per appello nominale.
 5. Se un membro dell'Assemblea presente in aula rifiuta di esprimere il proprio voto viene collocato tra i presenti e non votanti, pur concorrendo alla formazione del numero legale.

Art. 87

Votazione segreta

1. La votazione è segreta quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascuno non possa mai essere conosciuto da chiunque altro.
2. La votazione segreta ha carattere eccezionale e viene proposta dal Presidente o da un capogruppo e deliberata dall'Assemblea.
3. Essa è obbligatoria nei casi previsti dalla legge e dallo statuto.
4. La votazione segreta ha luogo con il sistema delle schede segrete.
5. Nel sistema di votazione per schede segrete:
 - a) se si tratta di approvare o respingere una proposta, il voto sarà dato scrivendo "sì" oppure "no" sulla scheda;
 - b) se si tratta di nominare persone, il voto sarà espresso indicando sulla scheda il cognome o in caso di omonimia o di dubbio, anche il nome di coloro a favore dei quali si intende votare;
 - c) chi intende astenersi consegna scheda bianca; chi non consegna alcuna scheda viene considerato presente e non votante, pur concorrendo alla formazione del numero legale;
 - d) le schede, debitamente piegate, vengono poste in un'urna; il loro spoglio è fatto dagli scrutatori con l'assistenza del segretario;
 - e) le schede bianche, quelle nulle e quelle non leggibili concorrono alla formazione del numero dei votanti;
 - f) subito dopo la proclamazione del risultato le schede vengono distrutte.

Art. 88

Votazione per singole parti

1. L'Assemblea può disporre, su proposta del Presidente, o, a richiesta di un capogruppo, che si proceda a votazione per singole parti di un ordine del giorno, di una mozione, di un emendamento, o di una proposta di deliberazione di natura regolamentare.
2. In ogni caso, su ogni ordine del giorno, mozione, emendamento o proposta di deliberazione, l'Assemblea deve esprimersi con votazione finale globale.

Art. 89

Astensione facoltativa

1. Il membro dell'Assemblea che intende astenersi nel voto lo dichiara nelle votazioni palesi; nelle votazioni segrete manifesta questa sua volontà mediante la scheda bianca.
2. Il membro dell'Assemblea che nel corso della votazione, pur rimanendo nell'aula, non partecipa alla votazione nei modi previsti, viene collocato fra i presenti non votanti, pur concorrendo alla formazione del numero legale, e di ciò si fa menzione nel verbale.

Art. 90

Approvazione delle proposte

1. La proposta si intende approvata se ottiene il voto favorevole della metà più uno dei votanti, salvo che le leggi, lo statuto e il presente regolamento dispongano diversamente.

2. Nel caso che il numero dei votanti sia dispari, la metà più uno si ottiene con l'arrotondamento alla unità superiore rispetto alla metà aritmetica.

Art. 91

Nomine di rappresentanti dell'Assemblea

1. Nel caso in cui le norme vigenti riservino una parte delle nomine e designazioni alle minoranze, l'Assemblea provvede mediante votazione per schede segrete, con il sistema del voto limitato.
2. Nel caso di cui al comma 1, risultano nominati o designati i candidati indicati dalle minoranze che hanno ottenuto il maggior numero dei voti, fino ad esaurimento dei posti assegnati ad esse.

Art. 92

Lo scrutinio e la proclamazione dell'esito della votazione

1. Il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori nominati in base al presente regolamento, annuncia l'esito del voto.
2. Qualora gli scrutatori non concordino sul numero dei presenti, dei votanti, degli astenuti nel voto, dei voti favorevoli e contrari, la votazione viene immediatamente ripetuta.
3. Nelle votazioni segrete mediante schede gli scrutatori:
 - a) terminata la raccolta delle schede, accertano il numero delle schede immesse nell'urna che deve corrispondere al numero dei presenti e votanti, detratti coloro che, comunque, hanno rifiutato di consegnare la scheda;
 - b) accertano il numero dei voti favorevoli, di quelli contrari e delle schede bianche;
 - c) accertano la nullità delle schede non leggibili, di quelle recanti segni ritenuti sufficienti per il riconoscimento del votante, di quelle contenenti parole o frasi sconvenienti, di quelle che non consentono di individuare il voto espresso e di quelle che esprimono un voto non ammesso dalle norme vigenti.
4. Dello scrutinio delle votazioni segrete viene redatto un sintetico verbale, eventualmente avvalendosi di un prospetto, che, firmato dagli scrutatori, è consegnato immediatamente al presidente per la proclamazione di cui al successivo comma 7.
5. L'assistenza degli scrutatori nelle votazioni segrete viene fatta risultare dal processo verbale della seduta.
6. Nel caso di contrasto tra gli scrutatori, salvo quanto previsto dal precedente comma 2, prevale la decisione della maggioranza degli stessi.
7. terminate le operazioni di scrutinio, il Presidente proclama l'esito della votazione.

CAPO VII

LE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

Art. 93

Processo verbale

1. Il processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, deve:
 - a) indicare il giorno e l'ora di inizio della seduta, i nomi dei membri dell'Assemblea, indicando i presenti e gli assenti all'appello di apertura, l'annotazione dei membri dell'Assemblea giunti posteriormente e di quelli che si sono allontanati;
 - b) far constare se la seduta o parte della seduta è segreta, nel qual caso l'Assemblea può deliberare a maggioranza dei presenti che non si rediga processo verbale;
 - c) indicare gli atti e le deliberazioni, l'oggetto delle discussioni, i nomi di coloro che vi hanno partecipato e le dichiarazioni espressamente richieste a verbale dal singolo membro dell'Assemblea;
 - d) indicare il numero dei voti favorevoli e contrari in ogni caso di votazione, precisando coloro che, pur fisicamente presenti, non hanno partecipato alla votazione nonché, nelle votazioni palesi, gli astenuti;
 - e) far constare le forme delle votazioni seguite;

- f) gli interventi e le dichiarazioni fatte dai membri dell'assemblea nel corso della discussione sono riportati in sintesi. Qualora gli interessati intendessero chiedere l'inserimento del proprio intervento in forma integrale, essi devono essere già dotati del proprio testo scritto di intervento e dagli stessi firmato, devono fornirne copia al segretario entro 24 ore dalla seduta;
 - g) i verbali delle sedute segrete sono redatti in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano arrecare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
2. Sono consentite le registrazioni delle sedute dell'assemblea effettuate dall'Unione con mezzi elettromeccanici e/o digitali e/o audiovisivi ai fini della sola attività documentale istituzionale dell'ente.
3. Le eventuali registrazioni di cui al comma precedente, aventi esclusivamente la finalità di supporto all'attività di verbalizzazione del segretario, non hanno alcun valore legale e/o probatorio non essendo in nessun modo sostitutive e/o integrative della verbalizzazione di cui al primo comma del presente articolo.
4. I verbali sono sottoposti ad approvazione dell'Assemblea normalmente nella prima seduta successiva. Al riguardo i verbali vengono messi a disposizione dei membri nei tempi previsti dal presente regolamento. All'inizio della riunione il Presidente chiede all'Assemblea se vi sono osservazioni sui verbali depositati. Se nessuno si pronuncia, si procede alla votazione in forma palese. Quando un membro lo richiede, il Presidente provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere integrazioni o rettifiche. Tali richieste devono essere effettuate proponendo per iscritto quanto si intende sia inserito nel verbale. Nel formulare le proposte di integrazione o rettifica, non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella l'Assemblea per conoscere se vi siano opposizioni alla integrazione o rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà, possono parlare un membro a favore e uno contro la proposta, ciascuno per non più di un minuto. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione per alzata di mano la proposta di rettifica. Delle proposte di integrazione o rettifica approvate, si prende atto nel verbale delle adunanze in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine o in calce, nel verbale dell'adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del segretario dell'ente e portano l'indicazione della data dell'adunanza nella quale le proposte di integrazione o rettifica sono state approvate.

Art. 94

Deliberazioni

1. Le deliberazioni votate ed approvate vengono sottoscritti dal presidente e dal segretario. I relativi allegati vengono sottoscritti dal segretario.
2. Delle stesse viene fatta apposita raccolta con numerazione progressiva annuale.

Art. 95

Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni sono pubblicate, mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni sono pubblicate all'Albo Pretorio, nel termine massimo di trenta giorni dalla loro adozione.

Art. 96

Esecutività ed eseguibilità delle deliberazioni

1. Le deliberazioni divengono esecutive trascorsi i termini stabiliti dalla legge.
2. In caso di urgenza, l'Assemblea, con il voto della maggioranza dei membri assegnati, delibera la immediata eseguibilità, fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia.

CAPO VIII
MOZIONE DI SFIDUCIA

Art. 97

Proposta di mozione di sfiducia

1. Il voto dell'Assemblea contrario ad una proposta del Presidente o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Presidente e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia (art. 19 dello statuto).
3. Almeno due quinti dei membri dell'Assemblea assegnati può proporre mozione di sfiducia solo nei confronti dell'intera Giunta.
4. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta dai presentatori, è presentata al Presidente e viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
5. La mozione di sfiducia è approvata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

CAPO IX
NORME DI RINVIO - ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITA'

Art. 98

Rinvio dinamico

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
 - a) le leggi ed i regolamenti nazionali in materia;
 - b) i regolamenti dell'Unione in quanto applicabili.
2. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute normative emanate da superiori autorità.
3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate precedenti disposizioni e norme regolamentari in contrasto con lo stesso.

Art. 99

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di avvenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione ovvero immediatamente qualora la deliberazione di approvazione venga dichiarata immediatamente eseguibile.

Art. 100

Pubblicità del regolamento

1. Il presente regolamento è portato a conoscenza mediante pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Unione.